



Documento di seduta

B9-0213/2024

10.4.2024

RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE

presentata a norma dell'articolo 111, paragrafo 6, del regolamento

di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 28 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione del precursore di droghe isopropilidene (2-(3,4-metilenediossifenil)acetil)malonato (IMDPAM) e di altre sostanze nell'elenco delle sostanze classificate (C(2024)01219 - 2024/2606(DEA))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Juan Fernando López Aguilar

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

B9-0213/2024

Progetto di decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 28 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione del precursore di droghe isopropilidene (2-(3,4-metilenediossifenil)acetil)malonato (IMDPAM) e di altre sostanze nell'elenco delle sostanze classificate (C(2024)01219 - 2024/2606(DEA))

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2024)01219),
 - vista la lettera in data 13 marzo 2024 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
 - vista la lettera della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
 - visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe¹, in particolare l'articolo 15 e l'articolo 15 bis, paragrafo 5,
 - visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi², in particolare l'articolo 30 bis e l'articolo 30 ter, paragrafo 5,
 - visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione di decisione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
- A. considerando che il quadro legislativo dell'UE relativo alle misure volte a controllare l'accesso alle sostanze utilizzate nella fabbricazione di droghe illecite deve essere costantemente aggiornato al fine di contrastare la proliferazione dei cosiddetti precursori "di progettazione", vale a dire sostanze chimiche affini ai tradizionali precursori di droghe, concepite per eludere le norme esistenti;
- B. considerando che il sale sodico di isopropilidene (2-(3,4-metilenediossifenil)acetil)malonato (IMDPAM) è stato identificato come precursore di droghe di recente creazione ed è utilizzato nella produzione di MDMA (3,4-metilenediossimetanfetamina), comunemente nota come "ecstasy";

¹ GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.

² GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.

- C. considerando che sette esteri dell'acido 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilico (acido BMK glicidico) e sei esteri dell'acido 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilico (acido PMK glicidico) sono stati identificati come possibili sostituti dell'acido BMK glicidico e dell'acido PMK glicidico – entrambi precursori classificati a norma del diritto dell'UE – nella produzione di droghe illecite come l'MDMA, la metamfetamina e l'amfetamina;
- D. considerando che è necessario modificare l'elenco delle sostanze classificate di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e all'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 affinché l'IMDPAM e gli esteri identificati dell'acido BMK glicidico e dell'acido PMK glicidico siano soggetti alle misure armonizzate di controllo e monitoraggio previste da tali regolamenti;
- E. considerando che le misure volte a controllare l'accesso alle sostanze recentemente classificate a norma dei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 dovrebbero entrare in vigore quanto prima per impedire che tali precursori di droghe siano utilizzati ai fini della produzione e dell'immissione sul mercato di droghe illecite;
- F. considerando che, nella tabella di marcia dell'UE per contrastare il traffico di droga e la criminalità organizzata (COM(2023)0641), la Commissione europea si è impegnata a fare il possibile, collaborando con il Parlamento e il Consiglio, onde accelerare la procedura di adozione di futuri atti delegati che prevedono la classificazione di sostanze aggiuntive a norma dei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.